REGOLAMENTO (CEE) N. 2741/78 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1978
relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/75 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 803/68, stabilisce in particolare che, quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità ;

considerando che, tuttavia, il secondo comma di detto articolo precisa che tali disposizioni non si applicano alle merci spedite per via postale, e che per tali merci potranno essere stabilite disposizioni speciali, secondo la procedura prevista dell'articolo 17, data la particolare natura delle tasse che gravano sui servizi postali internazionali ;

considerando che per dette merci è opportuno fissare norme uniformi per l'insieme del territorio doganale della Comunità ;

considerando che la spedizione delle merci per via postale comprende le lettere e i pacchi postali ;

considerando che le tasse postali, che gravano sulle merci spedite fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale della Comunità, nella maggior parte dei casi non differiscono o differiscono di poco da quelle relative alla consegna delle merci nel luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità ; che, inoltre, le tasse postali sono generalmente a carico del fornitore delle merci e quindi incluse nel relativo prezzo ;

considerando che, in ogni caso, le quote delle tasse postali relative al percorso all'interno del territorio doganale della Comunità di rado possono essere quantificate ed influiscono solo in misura minima sulla somma globale dei dazi doganali esigibili ; che, d'altro canto, i controlli necessari per dedurre eventualmente tali quote sarebbero suscettibili di rimettere in causa la semplicità e l'attuabilità delle vigenti procedure di sdoganamento ;

considerando che, per rispondere a queste esigenze, è necessario attenersi al criterio secondo il quale le tasse postali che gravano fino al luogo di destinazione le merci spedite per via postale devono essere totalmente comprese nel valore in dogana delle merci medesime, ad eccezione delle tasse postali supplementari eventualmente riscosse nel paese d'importazione ; che è opportuno, tuttavia, evitare in relazione con tali tasse qualsiasi rettifica del valore dichiarato per la valutazione delle merci che sono oggetto di spedizioni prive di ogni carattere commerciale, indipendentemente dal valore globale il cui limite è fissato nel titolo II, disposizioni speciali, punto B 2, della tariffa doganale comune ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le tasse postali che gravano fino al luogo di destinazione sulle merci spedite per via postale devono essere totalmente comprese nel valore in dogana delle merci medesime, ad eccezione delle tasse postali supplementari eventualmente riscosse nel paese d'importazione.

2. Tuttavia, dette tasse non danno luogo ad un aggiustamento del valore dichiarato per la valutazione delle merci che sono oggetto di spedizioni prive di ogni carattere commerciale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.
(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 1.